

REPERTORIO N.45290

RACCOLTA N.27877

**Costituzione della Fondazione MAXXI
- Museo nazionale delle arti del XXI secolo**

con sede in Roma.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove, il giorno ventinove
del mese di luglio

29 luglio 2009

In Roma, Via del Collegio Romano n. 27.

Innanzi a me dottor Antonino Privitera, Notaio in Roma, con studio
in Viale Bruno Buozzi n. 49, iscritto nel Ruolo dei Distretti
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, alla presenza
dei testimoni noti ed idonei come essi stessi affermano:

TORSELLO Mario Luigi, nato a Taranto il giorno 31 luglio 1954,
domiciliato in Roma, Via Francesco D'Ovidio n. 48;

UNGARI Pierfrancesco, nato a Roma il giorno primo dicembre 1956,
domiciliato in Roma via Del Giuba n.27

è presente per il:

Ministero per i beni e le attività culturali, con sede in Roma,
via del Collegio Romano, n. 27, codice fiscale 80188210589, il
professor PROIETTI Giuseppe, nato a Tivoli il giorno 28 settembre
1945, Segretario Generale per il Ministero per i beni e le attività
culturali, domiciliato per la carica ove sopra indicato, giusta
procura speciale a mio rogito in data 29 luglio 2009, repertorio
n. 45281 che in originale si allega al presente atto sotto la
lettera "A", rilasciata dal Senatore BONDI Sandro, nato a Fivizzano
il giorno 14 maggio 1959, domiciliato per la carica in Roma, via
del Collegio Romano n. 27, Ministro della Repubblica Italiana, in
esecuzione ed avendone i poteri in forza dell'articolo 25, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dell'articolo 112, comma 5,
del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e
del decreto ministeriale in data 15 luglio 2009 attuativo
dell'articolo 25, comma 1, predetto.

Il medesimo, della cui identità personale, qualifica e poteri io
Notaio sono certo, alla presenza dei testimoni mi richiede di
ricevere il presente atto in virtù del quale

STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti già propri del
Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti
contemporanee di cui all'articolo 1 della legge 12 luglio 1999,
n. 237, in base a quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69, dall'articolo 112, comma 5, del Codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo

22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, come sopra rappresentato, costituisce la Fondazione denominata:

**"Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del
XXI secolo"**

Articolo 2)

1. Il Comparsente dà atto che per la costituzione della Fondazione verrà richiesta l'iscrizione nel registro delle Persone Giuridiche alla Prefettura di Roma, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

Articolo 3)

1. La Fondazione ha sede in Roma.
2. Ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Persone Giuridiche Private della Prefettura di Roma, ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazioni e transitorie del codice civile, il richiedente dichiara che l'indirizzo della sede sociale è attualmente stabilito presso l'immobile di proprietà statale sito in Roma Via Guido Reni, n. 2.

Articolo 4)

1. La Fondazione è costituita sotto la piena osservanza e l'esatto adempimento di tutte le norme stabilite da questo atto costitutivo e dallo statuto che, costituito da 22 (ventidue) articoli, debitamente sottoscritto, viene allegato al presente atto sotto la lettera "B", a formarne parte integrante e sostanziale.

Articolo 5)

1. La Fondazione non ha fini di lucro e non distribuisce utili.
2. La Fondazione si occupa della gestione, della conservazione e della conduzione del proprio patrimonio di arte e architetture contemporanee. Nell'ambito dei propri fini la Fondazione in particolare provvede a:
 - a) promozione culturale;
 - b) rappresentare, in Italia, il punto di eccellenza della creatività artistica internazionale anche in continuità con la grande tradizione estetica del nostro Paese;
 - c) costituire laboratorio di sperimentazione e di ibridazione di linguaggi e messaggi fra le più diverse forme di espressione e di comunicazione;
 - d) facilitare contatti e scambi fra patrimoni di conoscenze e di civiltà diverse fra le quali l'arte può essere fattore di comprensione, di tolleranza e di mediazione tra conflitti culturali;
 - e) costituire, in accordo con il Ministero degli esteri, uno strumento di espressione e comunicazione del *logo Italia* nel mondo.
3. La Fondazione persegue i compiti della propria missione

attraverso la gestione, la promozione e la valorizzazione dei Musei, "MAXXI Arte" e "MAXXI Architettura", delle opere d'arte e di architettura ricevute o acquisite a qualsiasi titolo e delle attività culturali connesse.

4. Nell'ambito di tali attività la Fondazione provvede, in particolare, a:

a) l'acquisizione di risorse finanziarie destinate a garantire l'incremento di opere, documenti, manifestazioni e di ogni altro elemento significativo dell'arte contemporanea e dell'architettura contemporanea ed a garantire un'adeguata conservazione dei Musei e dei beni culturali conferiti;

b) la migliore fruizione da parte del pubblico dei Musei, delle attività museali e dei beni culturali acquisiti;

c) l'organizzazione, nei settori scientifici di competenza della Fondazione, di mostre, eventi culturali e convegni, nonché di studi, ricerche, iniziative, attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti ed istituzioni, anche internazionali, ed organi competenti per il turismo;

d) la promozione dell'arte contemporanea e dell'architettura contemporanea italiane all'estero in collaborazione con il Ministero degli affari esteri.

5. Le attività e gli interventi di gestione, di conservazione e valorizzazione sono svolti avvalendosi del personale della Fondazione e, ove ritenuto opportuno o necessario, ricercando sul mercato, con le modalità previste dalla legge, le competenze e le professionalità adeguate.

6. La Fondazione può svolgere, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare aggiuntiva o comunque utile e opportuna al perseguimento delle proprie finalità, tra le quali, a titolo esemplificativo:

a) l'assunzione, mediante contratto di diritto privato, di personale ed il conferimento di incarichi e di consulenze;

b) la stipulazione di contratti e convenzioni;

c) l'accensione di mutui e finanziamenti;

d) l'organizzazione di mostre, eventi, convegni, iniziative, divulgative ed editoriali;

e) l'attuazione di iniziative volte a migliorare l'accesso ai servizi offerti dalla Fondazione, nonché lo svolgimento delle attività commerciali connesse;

f) la partecipazione anche in veste di Fondatore ad associazioni, fondazioni, comitati, consorzi e società, anche di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie o strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

7. La Fondazione può svolgere ogni altra attività comunque connessa con le proprie finalità.

Articolo 6)

1. A costituire il fondo di dotazione della Fondazione, il Fondatore Promotore, così come sopra rappresentato, assegna allo stesso fondo a titolo gratuito la facoltà di utilizzare il compendio immobiliare di proprietà statale, sito in Via Guido Reni - Via Masaccio, in Roma, comprensivo degli arredi e delle strumentazioni destinate ai Musei, compendio per la cui individuazione si fa riferimento al verbale di consegna al Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 28 maggio 2009, verbale allegato in copia al presente atto sotto la lettera "C".

2. A costituire il fondo di gestione della Fondazione, il Fondatore Promotore, così come sopra rappresentato, conferisce alla medesima a titolo gratuito le risorse di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che per l'anno 2009 sono determinate in

Euro	1.637.144
------	-----------

(unmilionesecentotrentasettemilacentotrentaquattro).

3. Il Fondatore Promotore dichiara e conferma che, in attuazione dell'articolo 25, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, con successivi e separati atti si procederà a rendere operativo il conferimento in uso gratuito delle raccolte d'arte e di architettura anch'esse destinate ai Musei, che saranno meglio descritte quanto a consistenza e valore al momento del conferimento.

4. Il Fondatore Promotore dichiara che i conferimenti in uso a titolo gratuito di cui ai commi precedenti si intendono comunque sospensivamente condizionati al riconoscimento della personalità giuridica, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, in capo alla Fondazione qui costituita.

Articolo 7)

1. Presidente della Fondazione, per il primo quinquennio da oggi, viene nominato il Signor:

- BALDI Pio, nato a Roma il giorno 6 giugno 1945, residente in Roma, via F. Carlini n. 9.

Articolo 8)

1. A formare il Consiglio di Amministrazione, per il primo quinquennio da oggi, vengono nominati i Signori:

- ZECCHI Stefano, nato a Venezia il giorno 18 febbraio 1945, residente a Milano, via Panizza n.11;

- GROSSI Roberto, nato a Roma il 3 marzo 1957 ivi residente in Circonvallazione Appia n.100;

nonchè il già nominato BALDI Pio quale Presidente.

Articolo 9)

1. A formare il Collegio dei Revisori dei Conti, per il primo quinquennio da oggi, vengono chiamati:

- D'AMARIO Riccardo, nato a Tivoli il giorno 17 agosto 1976, residente in Tivoli, Via Antonio Del Re n. 6 iscritto al Registro Revisori Contabili al n. 138094 (Presidente);

come membri effettivi i Signori:

- FILOCAMO Giancarlo, nato a Roma il giorno 8 ottobre 1937, residente in Roma, Via Salaria n. 414, iscritto al Registro Revisori Contabili al n.23853;

- DIOTALLEVI Daniela, nata a Roma il giorno 19 febbraio 1956, residente in Roma, Via Emilio Lami n. 9, iscritta al Registro Revisori Contabili al n. 152081;

come membri supplenti i signori:

- GRIMALDI Gaetano, nato a Trieste il giorno 7 aprile 1939, residente in Roma, Piazza A. Baldini n.41, iscritto al Registro Revisori Contabili al n.29336;

- SESSI Ugo, nato a Cave il giorno 7 agosto 1947, residente in Roma, viale Regina Margherita n.176, iscritto al Registro Revisori Contabili al n. 54562.

Articolo 10)

1. Ai sensi dell'articolo 22 dell'allegato statuto, la suddivisione dei punti voto spettanti ai Fondatori promotori è stabilita nelle seguenti percentuali:

- Ministero per i beni e le attività culturali: 100%.

Articolo 11)

1. Le spese del presente atto, relative e conseguenti, sono a carico della Fondazione, con richiesta dell'applicazione di tutte le agevolazioni fiscali previste in materia.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore quindici e trenta. Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte da persona di mia fiducia e parte da me Notaio e da me letto in presenza dei testimoni al comparente, che da me interpellato dichiara di approvarlo alla presenza dei testimoni.

Occupava pagine undici fin qui di tre fogli.

Firmato: Giuseppe Proietti - Mario Luigi Torsello - Pierfrancesco Ungari - Antonino Privitera

Allegato "A" all'atto rep.45290/27877

REPERTORIO N.45281

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove, il giorno ventinove
del mese di luglio

29 luglio 2009

In Roma, Via del Collegio Romano n. 27.

Innanzitutto me Dottor Antonino Privitera, Notaio residente in Roma, con studio in Viale Bruno Buozzi n.49, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia alla presenza dei testimoni:

TORSELLO Mario Luigi, nato a Taranto il 31 luglio 1954 domiciliato in Roma, via Francesco d'Ovidio n.48

UNGARI Pierfrancesco, nato a Roma il primo dicembre 1956 ivi domiciliato in via Del GIUBA n.27

si costituisce il Ministro:

On. BONDI Sandro, nato a Fivizzano il giorno 14 maggio 1959, domiciliato in per la carica in Roma, Via del Collegio Romano n. 27, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma unicamente ed esclusivamente quale Ministro della Repubblica Italiana, titolare del Ministero per i beni e le attività culturali, con sede in Roma, via del Collegio Romano, n. 27, codice fiscale 80188210589, in esecuzione ed avendone i poteri in forza dell'articolo 25, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dell'articolo 112, comma 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e del decreto ministeriale in data 15 luglio 2009 attuativo dell'articolo 25, comma 1.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, alla presenza dei testimoni, con il presente atto conferisce procura al professor:

PROIETTI Giuseppe, nato a Tivoli il giorno 28 settembre 1945, Segretario Generale del detto Ministero, domiciliato per la carica ove sopra indicato, affinché in nome, vece e conto del conferente procura intervenga, in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali, alla stipula dell'atto di costituzione della fondazione denominata "Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI Secolo" ai sensi dell'articolo 25, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, dell'articolo 112, comma 5 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e del decreto ministeriale 15 luglio 2009 attuativo dell'art. 25 comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.

Conferisce all'uopo all'eletto procuratore tutti i necessari poteri di rappresentanza nonché le più ampie facoltà per poter compiere l'incarico affidatogli, ivi comprese quelle:

di intervenire nella stipula dell'atto di costituzione della fondazione e sottoscriverlo; provvedere a costituire il fondo di dotazione; provvedere alla nomina degli organi della Fondazione e alla sottoscrizione del relativo atto costitutivo e dello Statuto.

Al procuratore, ai fini dello svolgimento dell'incarico, sono attribuiti tutti i poteri da esercitarsi in conformità dei provvedimenti legislativi e ministeriali sopra citati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte da persona di mia fiducia e parte da me Notaio e da me letto in presenza dei testimoni al comparente, che da me interpellato dichiara di approvarlo alla presenza dei testimoni.

Occupava pagine quattro fin qui di un foglio.

Firmato: Sandro Bondi - Mario Luigi Torsello - Pierfrancesco Ungari

Allegato "B" all'atto rep.45290/27877

Statuto

Articolo 1

Costituzione e sede.

1. E' costituita la "Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo" (d'ora in poi: Fondazione) che svolge i compiti già propri del "Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee", di cui all'articolo 1 della legge 12 luglio 1999 n. 237.

2. La Fondazione ha sede in Roma, via Guido Reni, 2 e svolge la sua attività secondo le disposizioni dell'articolo 25 della legge 18 giugno 2009 n. 69 e del presente Statuto.

3. La Fondazione per quanto non diversamente previsto dalle norme di legge di cui al comma 2, è disciplinata dal Codice Civile e dalle relative disposizioni di attuazione.

4. La Fondazione è costituita a tempo indeterminato, salvo l'anticipato scioglimento a norma del presente statuto.

Articolo 2

Missione e attività.

1. La Fondazione non ha fini di lucro, non distribuisce utili e i proventi delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statuari.

2. La Fondazione provvede ai suoi compiti secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

3. Sono compiti specifici della missione della Fondazione:

a) la promozione culturale;

b) rappresentare, in Italia, il punto di eccellenza della creatività artistica internazionale anche in continuità con la grande tradizione estetica del nostro Paese;

c) costituire laboratorio di sperimentazione e di ibridazione di linguaggi e messaggi fra le più diverse forme di espressione e di comunicazione;

d) facilitare contatti e scambi fra patrimoni di conoscenze e di civiltà diverse fra le quali l'arte può essere fattore di

comprensione, di tolleranza e di mediazione tra conflitti culturali;

e) costituire, in accordo con il Ministero degli Affari Esteri, uno strumento di espressione e comunicazione del logo Italia nel mondo.

4. La Fondazione persegue i compiti della propria missione attraverso la gestione, valorizzazione e promozione dei Musei, "MAXXI Arte" e "MAXXI Architettura", dei beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo e delle attività culturali connesse.

5. Nell'ambito di tali attività la Fondazione provvede, in particolare, a:

a) l'acquisizione di risorse finanziarie destinate a garantire l'incremento di opere, documenti, manifestazioni e di ogni altro elemento significativo dell'arte contemporanea e dell'architettura contemporanea ed a garantire un'adeguata conservazione dei Musei e dei beni culturali conferiti;

b) l'integrazione delle attività di gestione e valorizzazione dei Musei e dei beni culturali conferiti con quelle riguardanti i beni conferiti dagli altri partecipanti alla Fondazione, incrementando i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità, conseguendo risparmi di spesa ed evitando duplicazioni di funzioni;

c) la migliore fruizione da parte del pubblico dei Musei, delle attività museali e dei beni culturali acquisiti;

d) l'organizzazione, nei settori scientifici di competenza della Fondazione, di mostre, eventi culturali e convegni, nonché di studi, ricerche, iniziative, attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti ed istituzioni, anche internazionali, ed organi competenti per il turismo;

e) la promozione dell'arte contemporanea e dell'architettura contemporanea italiane all'estero in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri.

6. La Fondazione può utilizzare, secondo le modalità consentite dalla vigente normativa e previa sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (d'ora in poi: "Ministero"), il personale del Ministero ritenuto necessario, con il consenso del personale medesimo.

7. La Fondazione può, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità.

Articolo 3

Patrimonio e fondo di dotazione.

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o in beni mobili e immobili effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti;
 - dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquisiti secondo le norme del presente statuto.
 - dai diritti d'uso sui beni mobili conferiti dal Ministero e dagli altri soggetti pubblici e privati;
 - dai lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente ad incremento del patrimonio stesso;
2. La Fondazione può ricevere contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni e ogni altra liberalità da parte di terzi che ne condividano le finalità. Tali risorse, se non vengono espressamente destinate al patrimonio, alimentano il fondo di gestione.
3. Il patrimonio nonché le rendite che ne derivino sono totalmente vincolati al perseguimento della missione statutaria.
4. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma dell'art. 2343-ter, comma 2, lett. b), del codice civile.

Articolo 4

Fondo di Gestione.

1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dalle attività della Fondazione medesima;
 - dalla quota, pari al cinquanta per cento, delle risorse destinate annualmente al piano per l'arte contemporanea di cui all'art. 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 29;
 - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dalla Regione, da Enti territoriali, o da altri Enti pubblici;
 - dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti;
 - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
2. Il fondo di gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 5

Fondatori Promotori e Fondatori.

1. La Fondazione è costituita da Fondatori Promotori e Fondatori.
2. E' Fondatore Promotore il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
3. Gli Enti Territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede

possono assumere la qualifica di Fondatori Promotori mediante adesione alla Fondazione e sottoscrizione del relativo atto costitutivo e statuto, salvo il disposto dell'art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361. All'atto del loro ingresso nella Fondazione, si provvederà alla riformulazione dei punti voto ai sensi dell'art. 13 dello statuto.

4. Possono divenire Fondatori, previo consenso dei Fondatori Promotori e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 12 del presente statuto, le persone fisiche e giuridiche pubbliche e private e gli enti che contribuiscano stabilmente al Fondo di dotazione e al Fondo di gestione.

Articolo 6

Partecipanti.

1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, singole o associate e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, con le modalità definite e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

2. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

3. La qualifica di Partecipante è attribuita dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 12 dello Statuto per il periodo per il quale il contributo è regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Art. 7

Fondatori e Partecipanti esteri.

1. Le qualifiche di Fondatori e Partecipanti possono essere attribuite, ai sensi degli artt. 5 e 6, anche alle persone fisiche e giuridiche nonché agli enti pubblici o privati o ad altre istituzioni aventi sede all'estero, a condizione di reciprocità, ove richiesta.

Art. 8

Esclusione e recesso.

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, con le modalità di cui al successivo art. 12, previo assenso dei Fondatori Promotori, l'esclusione di Fondatori, e di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa ma non esaustiva: - inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
 - comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
2. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:
- trasformazione, fusione e scissione;
 - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - apertura di procedure di liquidazione; o di procedure concorsuali di qualunque natura.
3. I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni assunte.
4. I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.
5. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.

Articolo 9

Organi e loro durata.

1. Sono organi della Fondazione:
- a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Comitato Scientifico;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti;
 - e) il Segretario Generale;
 - f) i Direttori dei Musei.
2. Il Presidente e i componenti degli organi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per una sola volta. I componenti dei predetti organi collegiali, se nominati prima della scadenza del termine quinquennale, restano in carica sino a tale scadenza.

Articolo 10

Presidente.

1. Indipendentemente dal numero dei Fondatori Promotori, dei Fondatori e dei Partecipanti il Presidente è nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove le attività.
3. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Scientifico, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori.
4. Nei casi di necessità e di urgenza, il Presidente adotta, nell'interesse della Fondazione, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, cui spetta la ratifica, da assumersi entro la riunione successiva.

5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente, ove eletto, o il componente del Consiglio di Amministrazione più anziano d'età.

Art. 11

Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali ed è composto da un numero di membri, comunque non inferiore a tre. L'organo è così composto:

- a) tre membri, designati dal Ministro per i Beni e le Attività culturali, tra cui il Presidente;
- b) un membro designato da uno ciascuno dei Fondatori Promotori; qualora un Fondatore Promotore sia titolare di una percentuale di punti-voto, determinata ai sensi dell'art. 13, pari al 25%, potrà nominare un secondo membro;
- c) uno ciascuno designato dai Fondatori;
- d) fino ad un massimo di due membri scelti tra i Partecipanti, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con proprio regolamento.

2. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, finalizzati al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal vice presidente, ove eletto, o, in mancanza di quest'ultimo ed in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.

4. I consiglieri possono essere revocati dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali, su motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione per gravi motivi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, violazione delle norme statutarie e dei regolamenti emanati, danno arrecato al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

5. I consiglieri decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate oppure qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile; la decadenza viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione senza partecipazione alla relativa seduta del consigliere interessato.

6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, si provvede a sostituirli con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

7. I Consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, competenza ed esperienza, maturati, in particolare, nei settori di attività della Fondazione.

8. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, con funzioni di consulenza, il Segretario Generale e i Direttori dei Musei.

9. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese conseguenti all'esercizio della carica, l'indennità di cui al successivo art. 12.

Articolo 12

Poteri del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione determina, in conformità con la missione statutaria, gli obiettivi e i programmi della Fondazione, verificandone i risultati.

In particolare:

- a) approva il bilancio preventivo annuale e le eventuali variazioni;
- b) approva il bilancio d'esercizio;
- c) approva, previo parere del Comitato Scientifico, il programma annuale degli interventi e il documento programmatico pluriennale di cui all'art. 19, comma 1;
- d) delibera le proposte di modificazioni dello statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità vigilante;
- e) approva e modifica i regolamenti interni;
- f) fissa i criteri per l'attribuzione della qualifica di Fondatori e Partecipanti alla Fondazione, ai sensi del presente statuto;
- g) nomina, anche al di fuori dei propri componenti, e revoca il Segretario Generale, su proposta del Presidente, determinando il relativo compenso e la durata dell'incarico;
- h) nomina e revoca i componenti del Comitato Scientifico;
- i) delibera l'esercizio dell'azione di responsabilità, comportante la proposta di revoca immediata dalla carica, nei confronti del Presidente, del Segretario Generale e dei revisori dei conti;
- j) delibera l'esclusione dei Fondatori, previo assenso dei Fondatori Promotori, e dei Partecipanti e l'ammissione di nuovi Fondatori, previo consenso dei Fondatori Promotori, e Partecipanti;
- k) delibera il compenso spettante al Presidente e la misura dell'indennità per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione spettante ai componenti del medesimo;
- l) nomina e revoca i Direttori dei Musei, su proposta del Presidente, sentito il Comitato scientifico, e ne determina il relativo compenso;
- m) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, fermo restando quanto previsto dall'art. 21;

n) delibera l'accettazione di lasciti e donazioni, previo parere del Comitato Scientifico.

2. Sono validamente adottate con il voto favorevole del 75% dei punti/voto assegnati ai sensi dell'art. 13, e il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti dei Fondatori Promotori le deliberazioni concernenti:

- a) le proposte di modificazioni statutarie;
- b) la proposta di scioglimento della Fondazione.

3. Le deliberazioni di cui ai commi 1, lettere g), k) ed l), e 2 sono soggette all'approvazione dell'Autorità vigilante.

4. Il Consiglio di Amministrazione può conferire speciali incarichi al Presidente.

5. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione almeno ogni novanta giorni, sull'andamento generale della gestione, sulla prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo.

Articolo 13

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, il vice presidente, ove eletto, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta da almeno due consiglieri, con specifica indicazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno, convoca il Consiglio di Amministrazione nella sede della Fondazione, o altrove purché in Italia, stabilendo il giorno e l'ora della convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. La convocazione deve essere fatta almeno cinque giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica.

2. In caso di urgenza la convocazione deve essere effettuata almeno 48 ore prima dell'adunanza.

3. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, con funzioni di consulenza, il Segretario Generale e i Direttori dei Musei.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei membri di spettanza dei Fondatori Promotori. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

5. Per le deliberazioni concernenti:

- a) le proposte di modificazioni statutarie;
- b) la proposta di scioglimento della Fondazione.

la riunione del Consiglio di Amministrazione è considerata valida con la presenza del 75% dei punti/voto assegnati e della

maggioranza dei rappresentanti dei Fondatori Promotori.

Nel caso delle deliberazioni di cui ai punti a) e b) il Presidente dà comunicazione documentata ai componenti del Consiglio di Amministrazione 30 giorni prima della convocazione.

6. L'attribuzione iniziale dei punti/voto è stabilita ai sensi del presente statuto.

7. I punti/voto in disponibilità del Consiglio di Amministrazione, a partire dall'approvazione del primo bilancio consuntivo, sono suddivisi tra i suoi membri in proporzione alla contribuzione complessiva storicizzata di ciascuno di essi al patrimonio e alla gestione della Fondazione.

8. L'attribuzione dei punti/voto, è aggiornata annualmente sulla base delle risultanze del conto consuntivo dell'anno precedente, ripartendoli in misura percentuale proporzionalmente alle contribuzioni alla Fondazione. Ai consiglieri di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), spetta in ogni caso il 30% dei punti/voto, esercitabile, su indicazione del Ministero, singolarmente o collettivamente.

Articolo 14

Segretario Generale.

1. Il Segretario Generale della Fondazione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente, sentito il Comitato scientifico, e deve essere dotato di specifica e comprovata esperienza nei settori di gestione e di amministrazione. La deliberazione di nomina deve far constare l'esistenza dei requisiti posseduti. Il Segretario Generale in particolare:

a) cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

b) predispone il programma annuale degli interventi e il documento programmatico pluriennale di cui all'art. 19 sulla base delle indicazioni del Presidente, tenendo conto delle indicazioni dei Direttori dei Musei. Il documento e il programma sono successivamente sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Scientifico;

c) cura la gestione amministrativa e contabile della Fondazione, ivi compresi i rapporti con il personale;

d) adotta gli atti amministrativi e contabili strumentali all'attività di gestione dei Musei.

2. Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico.

Articolo 15

Direttori dei Musei.

1. I Direttori dei Musei "MAXXI Arte" e "MAXXI Architettura" sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del

Presidente, sentito il Comitato Scientifico.

2. I Direttori dei Musei devono essere dotati di specifica e comprovata esperienza nei settori di attività dei musei ai quali sono preposti, e devono essere scelti tra architetti e storici dell'arte esperti in arte e in architettura contemporanea anche provenienti dai ruoli del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Nella deliberazione di nomina deve essere attestata l'esistenza dei requisiti posseduti.

3. In particolare i Direttori dei Musei, ciascuno per il settore di competenza:

a) esercitano le competenze in materia di ordinamento scientifico dei Musei e di coordinamento scientifico delle attività, ai fini del perseguimento della missione prevista dall'articolo 2;

b) sono responsabili delle collezioni contenute nei Musei stessi e ne curano lo studio, la conservazione e l'incremento;

c) collaborano fra loro per la gestione dei settori della didattica e dell'educazione permanente, nonché della biblioteca e della produzione editoriale dei musei e di tutte le ulteriori eventuali competenze trasversali;

d) propongono i contenuti del programma annuale degli interventi e del documento programmatico pluriennale;

e) nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, esercitano le funzioni di gestione dei Musei;

f) partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

Comitato Scientifico.

1. Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, ed è presieduto dal Presidente della Fondazione. I Direttori dei Musei sono membri di diritto del Comitato Scientifico. Gli altri componenti del Comitato Scientifico sono scelti tra personalità di riconosciuto prestigio nel campo della cultura, dell'arte e dell'architettura, e dotati di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza in particolare nei settori di attività della Fondazione.

2. Il Comitato Scientifico si riunisce a seguito di convocazione del presidente o su richiesta di almeno due componenti, almeno due volte l'anno. Il Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale, con funzioni di consulenza.

3. Il Comitato Scientifico si esprime del programma annuale degli

interventi e del documento programmatico pluriennale di cui all'art. 19, anche attraverso la formulazione di proposte.

Articolo 17

Collegio dei revisori dei conti.

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente nominati dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali, due membri effettivi e uno supplente nominati dai restanti Fondatori Promotori. Fino a che il Ministero sia unico Fondatore Promotore ad esso spetta la nomina dei componenti del Collegio dei revisori.

2. Il Collegio dei revisori, i cui componenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, controlla l'attività di amministrazione della Fondazione, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile; in particolare esercita le funzioni indicate negli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile.

3. I membri del Collegio dei revisori possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su singole questioni. I membri del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

4. Il bilancio di previsione deve essere comunicato dal Consiglio di Amministrazione ai revisori almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione in cui esso deve essere discusso.

5. I revisori redigono annualmente una relazione sul bilancio consuntivo e sull'andamento finanziario della Fondazione

6. Il Collegio dei revisori informa immediatamente il Consiglio di Amministrazione e gli altri organi della Fondazione, nonché il Ministero per i Beni e le Attività Culturali di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività delle fondazioni.

7. Il trattamento economico spettante ai membri del Collegio dei revisori dei conti è stabilito dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione soggetta all'approvazione dell'Autorità vigilante.

Articolo 18

Esercizio e bilancio.

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il

bilancio di previsione ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di esercizio.

3. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo di esercizio sono trasmessi a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

5. Per la redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa si applicano i principi di cui agli articoli 2423-bis e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, per la tenuta della contabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia di enti non commerciali.

Articolo 19

Programma annuale e documento programmatico pluriennale.

1. Il Segretario Generale, sulla base delle indicazioni formulate dal Presidente, dai Direttori dei Musei e dal Comitato Scientifico, redige il programma annuale degli interventi e il documento programmatico pluriennale che determina le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire.

2. I citati documenti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20

Commissariamento della Fondazione.

1. Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali può, con proprio decreto, disporre lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e nominare un Commissario Straordinario al fine di garantire la continuità della gestione della Fondazione in caso di gravi violazioni di legge, di risultati particolarmente negativi della gestione ovvero per accertata impossibilità di funzionamento degli organi statutari per un tempo superiore a novanta giorni dall'ultima deliberazione validamente assunta.

2. Il decreto ministeriale determina la durata dell'incarico, comunque non superiore ad un anno, ma rinnovabile una sola volta e per la stessa durata, in presenza di motivate esigenze, ed i poteri attribuiti al Commissario Straordinario nonché il relativo compenso.

Articolo 21

Vigilanza, estinzione e liquidazione della Fondazione.

1. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali esercita la vigilanza sulla Fondazione.

2. La Fondazione si estingue per le cause previste dalla legge. A seguito dell'estinzione della Fondazione, i beni culturali

concessi in uso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali ritornano nella disponibilità di quest'ultimo.

3. Ai fini della liquidazione del patrimonio della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina tre liquidatori che possono essere scelti anche tra i componenti uscenti del Consiglio medesimo.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto in ordine alla definizione di ogni altro rapporto giuridico con la Fondazione si applicano le disposizioni di legge e del codice civile.

Articolo 22

Norma transitoria.

1. Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e potranno essere successivamente integrati.

2. L'attribuzione dei punti/voto in seno al Consiglio d'Amministrazione sarà stabilita in sede di atto costitutivo e aggiornata dal Consiglio medesimo ad ogni ulteriore contribuzione ed ad ogni ingresso successivo di componenti ai sensi del presente statuto.

Roma 29 luglio 2009

Firmato: Giuseppe Proietti - Mario Luigi Torsello - Pierfrancesco Ungari - Antonino Privitera

La presente copia, composta di ventiquattro pagine è conforme al

suo originale, firmato a norma di legge si rilascia per gli usi consentiti.

Roma,